



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it

comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

---

## UFFICIO DEL SINDACO

### DECRETO n. 29 / 2020

Castel di Sangro, 18/11/2020

**OGGETTO:** ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA "EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS". Integrazione personale assegnato alla Funzione F1 Funzione tecnica e pianificazione – F2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria - F9 Funzione Assistenza alla popolazione. Provvedimenti.

### IL SINDACO

- **VISTA** La Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
- **VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco o ROrdinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- **VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;
- **CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- **VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
- **VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

blica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al **31 gennaio 2021** i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

• **Visto** i Decreti Legge:

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
- 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
- 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**Richiamati** i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

**Visti:**

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID—19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 7 settembre 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-I 9», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID—19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) "pubblicato sulla GU. n.258 in pari data

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato sulla GU. 265 del 25 ottobre 2020";

**Richiamata** la vigente normativa emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibile di procedere all' implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;

**Visto** il DPCM 3 novembre 2020 contenete "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misu-

re urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Dato Atto** che il richiamato DPCM 3 novembre 2020 prevede:

- che il territorio nazionale, secondo i diversi livelli di rischio e di scenario, sia diviso in fasce: cosiddette “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”, con applicazione delle rispettive misure di contrasto e di contenimento del virus Covid 19;
- che la collocazione delle regioni nelle varie fasce sarà decisa dal ministro della Salute, sentiti i governatori delle Regioni, sulla base di 21 parametri;
- che per le zone collocate nelle zone cosiddette “gialle” e “arancione” sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui essa è consentita ed è comunque consentito lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

**Dato Atto** che le disposizioni del predetto DPCM 3 novembre 2020, si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020

**Vista** la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute recante “Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, nella quale sono evidenziate le misure di preparedness per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020- 2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici (1-4) che dovessero delinarsi;

**Rilevato** che:

- Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione
- Il D.Lgs. n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all'art. 7 statuisce che ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:
  - *Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;*
  - *Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;*
  - *Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;*

**Rilevato** che le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” emanate in data 03/03/2020 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dispongono, nell'ambito della catena di comando e controllo, quanto segue:

*Livello Comunale*

*Nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 – comma 1 – del D.L. n. 6 del 23/02/2020, il Sindaco o suo delegato provvede alla*

*attivazione del Centro Operativo Comunale – COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive.*

*I Comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione di protezione civile.*

*E' opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.*

**Rilevato** altresì che la predette “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” emanate in data 03/03/2020 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “ indicano le seguenti attività di competenza del COC:

- a) Informazione alla popolazione;*
- b) Attivazione del volontariato locale, in accordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;*
- c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in accordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;*
- d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;*
- e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.*
- f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati...), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.*

**Richiamate** le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed i Decreti Sindacali n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020, n. 6/2020 del 26/03/2020, n. 7/2020 del 14/04/2020, n. 8/2020 del di attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e comunale;

**Considerato** inoltre che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie specifiche misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Vista**, da ultimo, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.102 del 16 novembre con oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” con la quale l'Abruzzo viene definitivamente “Zona Rossa”, con decorrenza 18/11/2020 e fino al 03/12/2020, salvo diverse determinazioni, e si dispone quindi, con le stesse tempistiche, l'applicazione su tutto il territorio Regionale delle misure di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020;

**Vista** la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute recante “Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, nella quale sono evidenziate le misure di preparedness per

fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020- 2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici (1-4) che dovessero delinearsi;

**Atteso** che per quanto attiene alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza con Ordinanza Sindacale n. 2 dell'11.03.2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria "Epidemia COVID – 1 CORONAVIRUS", modificato ed integrato con successive Ordinanze Sindacali;

**Richiamato** il proprio Decreto n. 02 del 11/03/2020 con cui si è stabilita l'attivazione del COC e delle seguenti Funzioni:

- Unità di coordinamento;
- Funzione: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
- Funzione: Volontariato;
- Funzione: Assistenza alla Popolazione;
- Funzione: Comunicazione, ufficio stampa e avvisi;
- Funzione: Strutture operative locali, servizi essenziali e viabilità;

**Richiamato** il proprio Decreto n. 04 del 15/03/2020 con cui si è stabilito:

1. *Il COC attivato con decreto sindacale n. 02 del 11/03/2020, a parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito nello stesso, è così articolato:*
  - *Unità di coordinamento;*
  - *Segreteria di coordinamento;*
  - *Funzione F2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;*
  - *Funzione F3: Volontariato;*
  - *Funzione F5: Servizi essenziali*
  - *Funzione F7: Strutture operative locali - viabilità*
  - *Funzione F8: Comunicazione, ufficio stampa e avvisi;*
  - *Funzione F9: Assistenza alla Popolazione e attività scolastiche;*
2. *Di individuare quale referente della Funzione F2: Sanità, Assistenza sociale e veterinaria del COC, già attivata con Decreto n. 02 del 11/03/2020, il dott. Vincenzo Frascone iscritto Ordine Medici dell'Aquila al n. Aq 2460, Medico di base del distretto di Castel di Sangro, tel. 339/8460581, e-mail: [vin.frascone@gmail.com](mailto:vin.frascone@gmail.com).*
3. *Di avvalersi nell'ambito della Funzione F2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria, della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Sulmona. Referente sig. Francesco Fabrizio tel. 393/5213608. E-mail: [cri.casteldisangro@gmail.com](mailto:cri.casteldisangro@gmail.com); [sulmona@cri.it](mailto:sulmona@cri.it)*
4. *Restano invariati i nominativi dei referenti delle restanti funzioni attivate già individuati con il decreto n. 02 del 11/03/2020.*

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 06 del 26/03/2020 con cui si è stabilito:

1. *Di individuare e designare, nell'ambito della Funzione F2: sanità, quale supporto per la gestione dei "Test Vivadiag" e per la eventuale somministrazione di terapie domiciliari, la dott.ssa Maria Cristina Di Mascio, residente in Palena (CH).*
2. *Di stabilire che la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Sulmona, già inserito nella funzione F2 del COC, coadiuverà la dott.ssa Maria Cristina Di Mascio nell'espletamento delle mansioni di cui al precedente punto 1).*

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 07 del 14/04/2020 con cui si è stabilito:

1. *Di individuare e designare, nell'ambito della Funzione F2: Sanità del COC, quale supporto alla dott.ssa Maria Cristina Di Mascio, l'infermiere Marcello Ricci nato a Scapoli il 29/12/1969.*

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 08 del 06/05/2020 con cui si è istituito , ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) punto iii) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 03/05/2020 la figura del Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto (**Responsabile COVID19**

**per il mercato**), ed a cui delegare, in particolare, i compiti di assistenza sul posto a clienti ed operatori del mercato, nonché quelli generali di attuazione delle misure anticovid di cui all'OPGR 54/2020 e OS 18/2020. A tal riguardo, tra l'altro, si è nominato quale **Responsabile COVID19 per il mercato** il **Cap. Sebastiano PICONE**, dipendente a tempo indeterminato, Responsabile del Settore V – Polizia Locale, Cat. D, in possesso dei requisiti e delle competenze richieste.

**RITENUTO**, quindi, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover implementare nell'ambito del COC risorse utili a fronteggiare l'evoluzione della pandemia e pianificare azioni rivolte ad assicurare assistenza alla popolazione che presenti maggiori necessità assistenziali;

**RAVVISATA** la necessità, nell'ambito della Funzione F2 *Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria*, di avvalersi della dott.ssa Valeria Zurlo in affiancamento alla dott.ssa Maria Cristina Di Mascio nella gestione dei Test sierologici e dei Test antigenici rapidi necessari allo screening della popolazione in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi COVID19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2.

**RITENUTO** voler attivare nell'ambito del COC la funzione F1 Funzione Tecnica e Pianificazione e a tal riguardo individuare quale referente l'Arch. Mario Rainaldi.

**RITENUTO** altresì implementare, visto il perdurare dell'emergenza e la crescente necessità di bisogni della popolazione, la funzione F9 Assistenza alla Popolazione, e di individuare , a tal riguardo, il Sig. Alberto Teti già impegnato nell'emergenza sisma dell'Aquila quale responsabile, per la Caritas Umbria, del campo evacuati di "Verde Acqua".

**RITENUTO** pertanto provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DECRETA**

Di individuare e designare, nell'ambito della Funzione F2: *Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria* del COC, quale supporto alla dott.ssa Maria Cristina Di Mascio, la dott.ssa Valeria Zurlo nata a Campobasso il 21/10/1991, residente in Castel di Sangro.

Di avvalersi nell'ambito della funzione F1 Funzione Tecnica e Pianificazione l'Arch. Mario Rainaldi.

Di avvalersi nell'ambito della funzione F9 Funzione Tecnica e Pianificazione del Sig. Alberto Teti.

### **DISPONE**

che copia del presente decreto sia trasmesso:

- alla Prefettura di L'Aquila
- al Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo – L'Aquila
- alla A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
- al Servizio di Protezione Civile Comunale - Sede

che sia pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL SINDACO**  
**Angelo Caruso**